

AL COMUNE DI GAIARINE in persona del Sindaco pro-tempore

Oggetto: **OSSERVAZIONI AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "EX POLVERIERA" ADOTTATO CON DELIBERA N. 44 DEL 19 MARZO 2009**



Esente da Bollo ex 17 D. lgs. 460/1997.

Amica Terra Onlus

Il Gruppo Ambientalista "Amica Terra Onlus", con sede in via per Sacile n° 26 a Francenigo, che si propone come scopo principale la tutela del territorio così come indicato all'art. 2 comma 1 del proprio statuto che qui si riporta:

Sede :

"L'associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale. Scopi dell'associazione sono: la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la tutela della salute pubblica, il riequilibrio del rapporto uomo-natura, la promozione di un'economia ecologica basata sull'utilizzo razionale e non dissipativo delle risorse naturali, la promozione di un mutamento sociale e culturale orientato in senso ecologico",

via per Sacile, 26

31010 Francenigo
di Gaiarine (TV)

Tel./Fax 0434 767709

PREMESSO

che è ancora pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale un ricorso presentato da 26 cittadini di Gaiarine e dalla nostra Associazione contro la Delibera Regionale n. 256 del 6 Febbraio 2007 di approvazione della variante n. 23 al Prg del Comune di Gaiarine;

e-mail:

amicaterra@libero.it

P.Iva 03655240269

che l'attuale Amministrazione del Comune di Gaiarine con la variante N. 23 e la Regione Veneto con la relativa approvazione, hanno completamente stravolto gli indirizzi e il contenuto della Variante "individuazione zona di degrado ex polveriera" (Delibera C.C. n. 8 del 02/03/2004), piegandosi al volere di un privato ed individuando, a tutti gli effetti, una zona di tipo Agro Industriale che risulta essere incompatibile con le finalità di conservazione delle specie protette nel vicino Sito Natura 2000 IT3240016 "BOSCO DI GAIARINE o BOSCO ZACCHI " e assurda da un punto di vista della pianificazione urbanistica;

c/c postale 20578308

che la Giunta Comunale in data 19 Marzo 2009 deliberava l'approvazione del piano di recupero di iniziativa privata denominato

"Ex Polveriera" presentato dalla Ditta Azienda Agricola Bonaventura Maschio srl con sede in Gaiarine in via Vizzate n. 6

che come si è detto la Giunta Regionale con deliberazione n. 256 del 6 Febbraio 2007, approvava con modifiche d'ufficio la variante n. 23 al Prg del Comune di Gaiarine,

che la delibera della Giunta Regionale n. 256 del 6 Febbraio 2007 ha imposto oltre alle prescrizioni per la riconversione e riqualificazione dell'area le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
2. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
3. Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
4. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
5. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
6. Nel dettaglio venga realizzata lungo i lati Est, Sud e Ovest del perimetro di intervento una fascia di conservazione e potenziamento dell'area cartografata come: "Area Umida" ed indicata nella planimetria delle "Formazioni vegetali e dell'uso del suolo", a firma del tecnico Dott. Antonio Buggin, allegata alla relazione di valutazione di incidenza.

che queste nostre osservazioni non devono essere intese in nessun modo come una accettazione della variante n. 23 del Comune di Gaiarine, contro la quale, come si è già detto, si è ricorso al TAR;

che le nostre osservazioni sono a dimostrare, se ce n'è ancora bisogno, come anche in questa fase di approvazione del piano di recupero, l'attuale Amministrazione Comunale assecondi in tutto e per tutto gli interessi del Soggetto Attuatore venendo meno al suo compito istituzionale di controllo e garante dell'applicazione degli obblighi stabiliti nella delibera della Giunta Regionale n. 256 del 6 Febbraio 2007



Amica Terra Onlus

Sede :

via per Sacile, 26

31010 Francenigo
di Gaiarine (TV)

Tel./Fax 0434 767709

e-mail:
amicaterra@libero.it

P.Iva 03655240269

c/c postale 20578308

OSSERVA

- 1) che nella convenzione allegata alla delibera Della Giunta Comunale, pur citando la D.G.R.V. n. 256 06/02/2007, il Soggetto Attuatore, all'art. 1 della stessa, si impegna a dare esecuzione al piano con le sole modalità previste dalla Convenzione stessa e secondo i relativi elaborati di progetto; convenzione che non recepisce "nero su bianco" gli obblighi previsti dalla D.G.R.V. n. 256 06/02/2007, che ricalca schemi usuali di convenzione "tipo", probabilmente scritta dal Soggetto Attuatore e che richiama obblighi evidentemente non celabili, tralasciando invece quelli stabiliti dalla Regione, nell'interesse dell'ambiente e quindi della Comunità tutta;
- 2) che nella convenzione tra il Comune di Gaiarine ed il Soggetto Attuatore non è previsto, quindi, nessun obbligo in merito alla presentazione delle relazioni di incidenza ambientale per ogni singolo intervento come previsto al punto 1. delle prescrizioni della succitata D.G.R.V. n. 256 06/02/2007;
- 3) che nella convenzione tra il Comune di Gaiarine ed il Soggetto Attuatore viene meno, quindi, anche quanto previsto al punto 2, 3 e 4 delle prescrizioni della succitata D.G.R.V. n. 256 06/02/2007, poiché il Comune di Gaiarine, interessato a tutelare il proprio SIC, non specifica nulla riguardo agli obblighi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti, raccolta e smaltimento delle acque reflue e per l'emissioni di fumi in atmosfera, nulla riguardo alle opere necessarie per contenere rumore e polvere da stabilirsi prima dell'inizio dei lavori, nulla riguardo le misure per evitare l'inquinamento da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere;
- 4) che la tipologia di Bosco Planiziale, misto ceduo, quercocarpineto, non contempla le specie quali: Platano (*Platanus Hybrida*), Platano comune (*Platanus acerifolia*), Pioppo nero (*Populus nigra*) e Robinia (*Robinia pseudoacacia*) come invece è indicato nella Relazione Tecnica Descrittiva al punto "Struttura Arborea" del Parco Boscato di progetto sull'area ad uso pubblico;
- 5) che all'art.3 del Regolamento Bosco Planiziale va precisato che l'eventuale chiusura temporanea di aree dovrà essere concordata con il Comune;
- 6) che il divieto di caccia deve trovare attuazione concreta tramite apposito iter di richiesta da presentare alla Provincia da parte del Comune;



Amica Terra Onlus

Sede :

via per Sacile, 26

31010 Francenigo
di Gaiarine (TV)

Tel./Fax 0434 767709

e-mail:
amicaterra@libero.it

P.Iva 03655240269

c/c postale 20578308

7) che quanto previsto al punto 6 delle prescrizioni della D.G.R.V. n. 256 06/02/2007 è sostanzialmente disatteso; infatti, "l'area umida" indicata nella planimetria delle "formazioni vegetali e dell'uso del suolo", parte integrante della variante n. 23, viene conservata solo nella parte a ridosso del Bosco Fitto "Roveri" mentre nei rimanenti lati Sud e Ovest non viene conservata. L'area umida lungo i lati Sud e Ovest del perimetro di intervento viene di fatto eliminata con il frutteto sperimentale e con il vigneto. Il Piano di recupero prevede addirittura una riconfinazione con l'esecuzione ex novo di un fossato distruggendo la fascia di area umida che invece **deve assolutamente essere mantenuta e addirittura potenziata.**

8) che l'area D3 andrebbe spostata verso Nord di almeno trenta metri per rispettare la prescrizione del punto 6 della D.G.R.V. n. 256 06/02/2007 che prevede la conservazione ed il potenziamento dall'area umida;

9) che dal Piano di Recupero si evince in maniera chiara, contrariamente a quanto prescritto dalla D.G.R.V. n. 256 06/02/2007 e presente nell'atto di acquisto, che l'attività predominante è quella di distilleria di prodotti agricoli provenienti anche e soprattutto dall'esterno del fondo e non di cantina con annessa distilleria per la lavorazione dei prodotti coltivati nel fondo medesimo. Quanto previsto originariamente è stravolto nella realtà da una attività di distilleria posta in essere da chi ben sa cosa questo significhi;

10) che non vengono rispettate le altezze di ml. 10,50 dal piano campagna previste nella variante n. 23. L'altezza di tutto il fabbricato ad uso distilleria ed uffici è di ml. 14,00 come indicato nella documentazione denominata "PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA EX POLVERIERA" e di ml. 12 nelle TAVOLE PROGETTUALI;

11) che, inoltre, vi è una evidente contraddizione tra le Tavole Progettuali e la documentazione denominata "PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA EX POLVERIERA" in quanto il dislivello tra via Bosco e l'area D3 è di un metro nelle TAVOLE PROGETTUALI e di ben due metri nel PIANO DI RECUPERO. Attualmente il piano campagna dell'area Ex Polveriera è pressoché a livello con Via Bosco;

12) che la superficie coperta del fabbricato ad uso distilleria è di fatto superiore ai 2000 mq. concessi. La superficie di mq. 605 dei depositi di acquavite e grappa dovrebbe rientrare nel



Amica Terra Onlus

Sede :

via per Sacile, 26

31010 Francenigo
di Gaiarine (TV)

Tel./Fax 0434 767709

e-mail:
amicaterra@libero.it

P.Iva 03655240269

c/c postale 20578308

calcolo della superficie coperta massima consentita, stesso discorso vale per la superficie occupata dalle cisterne del pigiato di mq. 465; inoltre lo sporto di ben ml 7,25 lungo il perimetro dell'intera opera assomma ad una superficie di circa mq. 2390.

Qualcuno dirà che lo sporto e il resto delle superfici indicate sono costituite da un grigliato metallico a cielo aperto e per tanto non fanno superficie coperta.

Noi ci chiediamo se tale scelta progettuale, dai costi non indifferenti, sia per permettere la visione del cielo stellato a qualcuno che voglia farsi una passeggiata notturna;

13) che mq. 2000 + 605 + 465 + 2390 sommano a mq. 5460 il 50% circa della superficie di mq. 10800 dell'area D3, richiesta al suo tempo dal Soggetto Attuatore in sede di osservazioni alla Variante n. 23 e ottenuta dalla Regione;

14) che il fossato di progetto tra il Parco Boscato e la stradina di accesso non può essere alimentato dalle acque del canale Cigana in quanto quest'ultimo è posto ad una quota molto inferiore rispetto a quella del fossato. Bisognerà, prima o dopo, che qualcuno spieghi al Dott. Ing. Cervo Massimo, che l'area in questione non appartiene al bacino idraulico del canale Cigana bensì al bacino del Rio Resteggia. Va pertanto completamente rivista la valutazione di compatibilità idraulica

RITIENE

che non sia accettabile che la Giunta Comunale di Gaiarine avalli un Piano di recupero che disattende quasi in toto quanto prescritto dalla Regione Veneto;

CHIEDE

pertanto, all'intero Consiglio Comunale, un sussulto di dignità affinché tale PIANO DI RECUPERO venga respinto.

Francenigo, lì 16 Aprile 2009

Il Coordinatore
Gilberto Carrer



Amica Terra Onlus

Sede :

via per Sacile, 26

31010 Francenigo
di Gaiarine (TV)

Tel./Fax 0434 767709

e-mail:
amicaterra@libero.it

P.Iva 03655240269

c/c postale 20578308